

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

-----



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai Signori:

dott. Cesare	LA FARINA	Presidente
dott. Sofo	BORGHESE	Vice Presidente
dott. Giovanni	TAGLIENTI	Componente
dott. Eleuterio	CALCAGNI	"
dott. Arnaldo	DESIDERIO	"
dott. Andrea	GARGANO	"
dott. Saverio	CONIGLIO	"
dott. Francesco	BOTTINI	"
dott. Vittorio	LOVERRE	"
dott. Renato	GRANATA	"
dott. Uberto	RADAELLI	"
dott. Giuseppe	RUBINO	"
dott. Gaetano	CALECA	"
dott. Franz	SESTI	"
dott. Giuseppe	SCRIBANO	"
dott. Giuseppe	COLETTI	"
dott. Vittorio	SGROI	"
dott. Vincenzo	D'ORSI	"
dott. Giuseppe	GIUFFRIDA	"
dott. Silvio	PIERI	"
dott. Giuseppe	DE NICTOLIS	"
dott. Domenico	CIAMPI	"
dott. Ruggero	SANDULLI	"
dott. Marcello	DONDONA	"
dott. Saverio	GABRIOTTI	"
dott. Claudio	BENEDETTI	"
dott. Giovanni	PRICOLO	"



Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo degli articoli 256; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 279; 290; 291; 292; 292 bis comma primo limitatamente alle parole: "290, comma secondo (vilipendio delle forze armate) e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato); 293; 299; 302; 303; 304; 305; 327; 342; 402; 403; 404; 414 comma terzo (alla pena stabilita nel numero 1) soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti); 415; 656; 657; 661; 667 e 688 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 e successive modificazioni.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO


- che l'11 febbraio 1980 nella Cancelleria di questa Corte Suprema i quindici cittadini italiani Mellini Mauro, Spadaccia Gianfranco, Roccella Francesco, Stanzani Ghedini Sergio Augusto, Rippa Giuseppe, Vigevano Paolo, Pergameno Silvio, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia, Candido Aurelio, Tempestini Angelo, Russo Francesco Saverio, Celi Luca, Vaccari Gioia, Viviani Agostino (meglio specificati in verbale), dopo aver documentato la loro qualità di elettori, dichiaravano di voler promuovere, in base all'art. 75 della Costituzione e agli artt. 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli articoli 256; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 279; 290; 291; 292; 292 bis comma primo limitatamente alle parole: "290 comma secondo (vili-



pendio delle forze armate) e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato" 293, 299; 302; 303; 304; 305; 327; 342; 402; 403; 404; 414 comma terzo (alla pena stabilita nel numero 1) soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti) 415; 656; 657; 661; 667 e 668 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 e successive modificazioni";

- che l'annuncio di tale iniziativa fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 12 febbraio 1980;

- che, successivamente, il 26 giugno 1980 i promotori Rippa Giuseppe, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio, Vigevano Paolo e Mellini Mauro, riferendosi alle dichiarazioni di cui al verbale dell' 11 febbraio 1980, presentarono formale richiesta del referendum sopra indicato depositando ai sensi dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni n. 580 scatole, nelle quali dichiararono racchiusi fogli contenenti oltre 600.000 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei deputati, nonché 37 scatole contenenti certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali; che, con analoghe modalità, il successivo giorno 27 giugno 1980 i promotori Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia e Pergameno Silvio depositarono altre due scatole, nelle quali dichiararono essere contenuti fogli con oltre 2000 firme di elettori; nonché 1 scatola contenente certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali che il 25 settembre 1980 gli stessi tre promotori depositarono altre 4 scatole nelle quali dichiararono es-



sere inclusi fogli contenenti 2500 firme di elettori, nonché 4 scatole contenenti certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali.

- che nel frattempo questo Ufficio Centrale, in vista della complessità delle operazioni, per ottenere la maggiore precisione possibile dei calcoli da farsi aveva, con verbale del 4 luglio 1980, richiesto al Signor Primo Presidente, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 maggio 1978 n. 199, di essere autorizzato ad avvalersi della collaborazione del centro elettronico di documentazione esistente presso l'Ufficio del Massimario e del ruolo di questa Corte Suprema di Cassazione, oltre che dei magistrati appartenenti all'Ufficio suddetto, nonché di un consistente Ufficio di segreteria e personale ausiliario;

- che l'autorizzazione era stata concessa con decreto 5 luglio 1980 del Primo Presidente, il quale, con altro decreto, aveva messo a disposizione dell'Ufficio Centrale i magistrati, i funzionari e l'altro personale richiesto;

- che dal 7 al 9 luglio l'Ufficio Centrale procedette all'apertura dei plichi ed all'identificazione dei fogli mediante timbratura e numerazione progressiva, fogli che furono poi ricollocati in altrettanti pacchi, debitamente numerati e sigillati;

- che le operazioni di verifica relative alle dodici proposte referendarie, tra cui la presente, complessivamente depositate entro il 30 settembre 1980, si sono svolte ed esaurite nel periodo dal 22 settembre al 29 novembre 1980;



- che il referendum in esame, conformemente ai dati ricavati dall'elaboratore elettronico ha raggiunto e superato il numero di 500.000 sottoscrizioni richiesto dalla legge;


- che, quindi, l'operazione può dichiararsi chiusa, non essendovi materia per gli ulteriori adempimenti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970;

- che, pertanto, si dà atto:

- a) che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;
- b) che essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati;
- c) che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli regolari;
- d) che la richiesta di abrogazione degli articoli del codice penale innanzi specificati è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio;
- e) che il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla legge;

- considerato che il compito dell'Ufficio Centrale consiste nella verifica della legittimità formale della proposta di referendum, implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- che relativamente all'oggetto del referendum, qualora non vi sia questione di concentrazione con altri referendum, spetta a questo Ufficio Centrale constatare esclusivamente se l'atto considerato



é una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo é intervenuta abrogazione legislativa o sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale;

- che nella specie é indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum;

- che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione;

- che le due pronunce della Corte Costituzionale relative a due articoli oggetto del referendum (sent. n. 87 del 1966 dichiarante l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 272 cod.pen. e sent. n. 108 del 1974 relativa ad un'interpretazione additiva dell'art. 415 cod.pen.) non hanno cancellato gli articoli stessi dall'ordinamento, talché il referendum relativo ai due articoli in questione deve intendersi circoscritto al loro contenuto normativo attuale.

Per questi motivi

letti gli artt. 75 della Costituzione 8,9,27 e 32 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni;

l'Ufficio Centrale per il referendum

Dichiara

legittima la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli articoli 256; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 279; 290; 291; 292; 292 bis comma primo limitatamente alle parole " 290, comma secondo (vilipendio delle forze armate) e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato)"; 293; 299; 302; 303; 304; 305; 327; 342; 402; 403; 404;

414 comma terzo (alla pena stabilita nel numero 1) ~~rog-~~  
giace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o  
più delitti); 415; 656; 657; 661; 667 e 668 del codice  
penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930 n.  
1398 e successive modificazioni?"

dichiara

cessate le operazioni di sua competenza relative a que  
sta fase del referendum

dispone

che la presente ordinanza sia comunicata:


- al Presidente della Repubblica,
- ai Presidenti delle Camere,
- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Presidente della Corte Costituzionale

e sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario entro cin  
que giorni dal deposito ai presentatori della richiesta  
Rippa Giuseppe, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia,  
Pergameno Silvio, Vigevano Paolo, Mellini Mauro.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio  
Centrale per il referendum nell'edificio della Corte Su  
prema di Cassazione il 2 dicembre 1980.


IL PRESIDENTE

Cesare LA FARINA



IL SEGRETARIO

Cataldo ALESSANO



Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione  
il 2 dicembre 1980.

IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA

Cataldo ALESSANO

